



**SENATO DELLA REPUBBLICA
IX COMMISSIONE (AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)**

**AUDIZIONE DEL DIRETTORE DI AGEA DEL 19 MAGGIO 2020
SULLE PROBLEMATICHE DI MERCATO DEL LATTE VACCINO IN ITALIA**

RELAZIONE

Sommario

1. Le competenze dell'AGEA nel settore lattiero	3
2. Gli aiuti accoppiati	3
A. Pagamento per le vacche che producono latte di qualità	3
B. Pagamenti per vacche che producono latte di qualità in allevamenti situati in zone montane.....	5
C. Pagamenti per le bufale di età superiore a 30 mesi.....	5
3. Le misure di ammasso privato del formaggio e del burro.....	6
3.1 Ammasso privato dei formaggi.....	7
3.2 Ammasso privato del burro, delle carni bovine ed ovicaprine.....	9
4. Forniture di prodotti alimentari per gli indigenti (FEAD e Fondo nazionale)	9
5. Assicurazioni agevolate	13
5.1 Gestione Rischio – Aiuti Nazionali – Dlg 102/2004 – Strutture aziendali e Smaltimento carcasse zootecnia – Anticipo ai Consorzi (in applicazione del DM 5 dicembre 2018 n. 34189)	13
5.2 Gestione Rischio – Misure Nazionali – Dlg 102/2004 – Strutture aziendali e Smaltimento carcasse zootecnia	14
5.3 Situazione domande strutture aziendali	14
5.4 Situazione Zootecnia – domande smaltimento carcasse	15
5.5 Pagamenti delle domande Strutture aziendali e Zootecnia-Smaltimento carcasse	16
5.6 Gestione Rischio – Misura 17.1 - Perdita di reddito zootecnico e abbattimento forzoso	16
6. Pagamenti non effettuati	18

Agli Onorevoli Senatori componenti della Commissione,

il tema della situazione di mercato del latte vaccino investe numerosi aspetti meritevoli di approfondimento. Si tratta di un settore che presenta un certo numero di problematiche, parte delle quali risultano aggravate dalla presente situazione epidemiologica e dalle conseguenti necessarie misure di contenimento adottate dal Governo al fine di ridurre i contagi da Covid-19. Al riguardo, nonostante i recenti provvedimenti di riapertura, occorre rilevare che la scadenza ad oggi fissata per il termine della situazione emergenziale è il 31 luglio 2020.

In relazione alla questione oggetto della presente esposizione, peraltro, occorre aggiungere che l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura esprime la sua competenza istituzionale soprattutto nell’erogazione dei contributi comunitari e nazionali alle imprese agricole e di allevamento, e pertanto su tali temi vorrei concentrare la vostra attenzione.

Oltre a ciò, ritengo opportuno esaminare ulteriori aspetti che, pur non strettamente connessi con il tema assegnato, rivestono particolare rilevanza nel contesto attuale in cui si trova ad operare l’Agenzia.

1. Le competenze dell’AGEA nel settore lattiero

Si è rilevato sopra che le competenze dell’AGEA nel settore lattiero riguardano principalmente l’erogazione degli aiuti agricoli comunitari e nazionali alle imprese del settore lattiero. A tale riguardo, vengono in rilievo:

- le misure previste nell’ambito dei regimi accoppiati della PAC;
- le misure di ammasso privato del formaggio e del burro;
- le misure nazionali di sostegno all’assicurazione agevolata per quanto riguarda lo smaltimento delle carcasse;
- le forniture di prodotti alimentari agli indigenti previste dal Fondo di aiuti europei agli indigenti e dall’omologo Fondo nazionale di cui all’articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che includono prodotti derivati dal latte vaccino;

2. Gli aiuti accoppiati

Le suddette misure si articolano in tre diversi aiuti:

- a) pagamenti per vacche che producono latte di qualità;
- b) pagamenti per vacche che producono latte di qualità in zone montane;
- c) pagamenti per bufale da latte.

A. Pagamento per le vacche che producono latte di qualità

Il pagamento per le vacche che producono latte di qualità beneficia di una quota pari al 15,29% dell’importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell’art. 19, comma 2, del DM 7 giugno 2018 n. 5465, come modificato dal DM 9 agosto 2018 n. 7839. L’importo

unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura e il numero delle vacche ammissibili al sostegno nell'anno considerato.

Il sostegno è erogato per la vacca da latte che:

1. abbia partorito nell'anno di presentazione della domanda e i cui vitelli siano identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal Reg. (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000

E

2. appartenga ad allevamenti che rispettano almeno 2 dei seguenti requisiti qualitativi ed igienico sanitari nell'anno di presentazione della domanda:

- tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 300.000;
- tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 40.000;
- contenuto di proteina superiore a 3,35 gr per 100 ml.

Nel caso in cui siano in regola due parametri di cui sopra, il terzo dovrà comunque rispettare i seguenti limiti:

- tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 400.000;
- tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 100.000;
- contenuto di proteina superiore a 3,20 gr per 100 ml.

In deroga a quanto sopra indicato, i capi appartenenti ad allevamenti inseriti in circuiti produttivi di formaggi a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012 o dei regimi di qualità certificati ai sensi dell'art. 16, lettera b), del Reg. (UE) n. 1305/2013, devono rispettare, fatti salvi i parametri di legge, solo uno dei seguenti parametri:

- tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 300.000;
- tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 40.000;
- contenuto di proteina superiore a 3,35 gr per 100 ml.

L'aiuto spetta al detentore della vacca al momento del parto.

Ai fini della verifica dei requisiti qualitativi ed igienico-sanitari devono essere eseguite le analisi richieste presso i laboratori che già operano ai sensi della normativa di settore. Le procedure per le determinazioni analitiche sono quelle già effettuate nell'ambito di applicazione del Reg. (CE) n. 853/2004 - sezione IX: latte crudo e prodotti lattiero-caseari trasformati/capitolo I: latte crudo - produzione primaria/III, criteri per il latte crudo al punto 3. a) i) - che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.

Il rispetto di ogni parametro qualitativo è comprovato dalla verifica della media geometrica annuale ottenuta da almeno due certificazioni analitiche effettuate per ogni mese sui campioni di latte prodotto o consegnato.

Con riferimento alle analisi del latte, la normativa vigente stabilisce che in caso di aziende ubicate in territorio montano la media annuale può essere effettuata sulla base di una certificazione analitica per mese, ad eccezione delle aziende che conducono animali per l'alpeggio. Queste ultime aziende,

per la durata del periodo di alpeggio non superiore comunque a quattro mesi (cioè per i mesi nei quali i capi sono in alpeggio indipendentemente dalla data di partenza o di ritorno in allevamento), sono esentate dall'effettuazione delle relative certificazioni analitiche.

Per i mesi in cui non viene dichiarata la produzione di latte non sono richieste analisi.

Le campionature o le certificazioni analitiche devono essere effettuate da laboratori autorizzati ovvero nell'ambito di consegne ai primi acquirenti come stabilito dal DM 7 aprile 2015 n. 2337.

L'azienda è definita da latte sulla base della verifica della presenza delle analisi e della produzione secondo parametri di qualità, senza la necessità di verificare una produzione minima.

I dati delle analisi sono acquisiti direttamente dagli Organismi pagatori mentre i dati delle consegne mensili sono resi disponibili in apposita area del SIAN. Nel caso di vendita diretta, il produttore deve comunicare le produzioni mensili all'Organismo pagatore.

Ai fini dell'erogazione del sostegno specifico in questione è fatto obbligo di acquisire tutte le analisi effettuate sul latte prodotto.

B. Pagamenti per vacche che producono latte di qualità in allevamenti situati in zone montane

Alla misura in questione è assegnata la quota pari al 5,93% dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del DM 7 giugno 2018 n. 5465, come modificato dal DM 9 agosto 2018 n. 7839. L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura e il numero delle vacche ammissibili al sostegno nell'anno considerato.

Il sostegno è erogato per la vacca da latte che:

1. abbia partorito nell'anno di presentazione della domanda e i cui vitelli siano identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal Reg. (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000

E

2. appartenga ad allevamenti che rispettano almeno 1 dei seguenti requisiti qualitativi ed igienico sanitari nell'anno di presentazione della domanda, fatti salvi i parametri di legge:

- tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 300.000;
- tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 40.000;
- contenuto di proteina superiore a 3,35 gr per 100 ml.

E

sia associata per almeno sei mesi ad un codice allevamento situato in zone montane ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/1999 o dell'art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

L'aiuto spetta al detentore della vacca al momento del parto.

Ai fini della verifica che il codice allevamento sia situato in zone montane occorre far riferimento alla normativa prevista dal Reg. (UE) n. 1305/2013 e dal precedente Reg. (CE) n. 1257/1999. Detta informazione è presente nell'ambito del SIAN unitamente ai dati delle produzioni del latte.

C. Pagamenti per le bufale di età superiore a 30 mesi

Alla misura in questione è assegnata la quota pari allo 0,88% dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del DM 7 giugno 2018 n. 5465, come modificato dal DM 9 agosto 2018 n. 7839. Come per le misure precedenti, l'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura e il numero delle bufale ammissibili al sostegno nell'anno considerato.

Sono ammissibili le bufale che abbiano partorito nell'anno civile ed abbiano un'età superiore a 30 mesi, i cui bufalini siano identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal Reg. (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000. L'aiuto spetta al richiedente detentore della bufala al momento del parto.

Anche per quanto riguarda il 2019, come ogni anno, **le informazioni sui capi bovini interessati dall'aiuto, ricavate dalla Banca dati nazionale zootecnica dell'Istituto zooprofilattico sperimentale "G. Caporale" di Teramo, sono rese disponibili dopo la fine della campagna lattiera (31 marzo) e dopo gli opportuni controlli da parte delle competenti ASL e della stessa BDN, e cioè nel corso del mese di maggio.** Oltre ai dati sugli animali, come si è visto sopra, è necessario che l'allevatore richiedente inserisca nel SIAN i dati relativi alle analisi del latte effettuate durante il periodo, allo scopo di rendere verificabile da parte dell'Organismo pagatore competente il rispetto dei requisiti qualitativi espressi in cellule somatiche, carica batterica e quantità di proteine.

Allo scopo di consentire il pagamento degli aiuti in questione entro il termine del 30 giugno definito dalla regolamentazione comunitaria, l'Organismo pagatore AGEA fissa una data limite per l'acquisizione dei dati delle analisi del latte. Tale termine, ordinariamente fissato al 10 maggio, è stato opportunamente prorogato per tutelare gli agricoltori che, nel periodo emergenziale, non sono riusciti ad effettuare nel tempo previsto l'adempimento in questione. Si ritiene, dunque, che le misure in esame non soffriranno, relativamente ai pagamenti, a causa della situazione emergenziale.

3. Le misure di ammasso privato del formaggio e del burro

Tra le misure di sostegno stabilite dalla Commissione UE in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19 rientrano, per quanto qui interessa, l'ammasso privato dei formaggi e del burro. Al riguardo, si specifica che per ammasso privato si intende la concessione di un aiuto per il fatto che il beneficiario, proprietario di un determinato quantitativo di un dato prodotto, si astiene dal collocarlo sul mercato per un tempo stabilito, contribuendo così a ridurre i quantitativi in circolazione ed a sostenere il prezzo.

Tali misure si sono rivelate particolarmente appetibili, come si specificherà in seguito, per il fatto che i provvedimenti di contenimento del contagio adottati dal Governo nella fase iniziale dell'emergenza hanno incluso la chiusura, tra gli altri, degli esercizi di ristorazione, e l'adozione massiccia a forme di lavoro agile hanno ridotto o azzerato la frequenza delle mense aziendali.

Ciò ha provocato le condizioni per una potenziale crisi del settore cui le misure di ammasso privato hanno inteso dare una risposta in termini di attenuazione dell'impatto negativo sulla produzione.

Così ricostruita la genesi delle misure relative ai formaggi ed al burro, si passa all'analisi delle singole misure.

3.1 Ammasso privato dei formaggi

L'aiuto dell'Unione è concesso per le categorie di formaggio relative ai codici NC 0406, ad eccezione dei formaggi che non sono idonei ad essere conservati oltre il periodo necessario di maturazione.

Ai sensi dell'articolo 2, del Reg. (UE) 2020/591, per poter essere conferiti all'ammasso, i formaggi devono possedere le seguenti caratteristiche:

- a. devono essere fabbricati in Italia;
- b. devono essere di qualità mercantile buona, sana e leale;
- c. in caso di formaggi che beneficiano di una denominazione d'origine protetta (DOP) o di un'indicazione geografica protetta (IGP) ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, devono avere alla data d'inizio dell'ammasso contrattuale, una stagionatura corrispondente a quella minima stabilita dai relativi disciplinari;
- d. in caso di formaggi generici, che non beneficiano di una DOP o di una IGP a norma del regolamento (UE) n.1151/2012 e che non possono essere classificati come simili ai formaggi a DOP o IGP, devono avere all'inizio dell'ammasso contrattuale un'età minima che consenta l'immissione al consumo ed essere idonei a sostenere una stagionatura di almeno 60 giorni e quindi possono essere ammassati a condizione che il prodotto, uscito dalla conservazione, mantenga intatte le caratteristiche che aveva all'inizio del periodo di conservazione.

Può essere ammissibile all'aiuto anche la cagliata, purché il prodotto rimanga congelato durante l'intero periodo di conservazione, mantenendo inalterate le proprie caratteristiche nel corso del periodo di ammasso minimo di 60 giorni.

Si precisa che i formaggi a pasta dura con caratteristiche merceologiche che li rendono idonei ad una stagionatura prolungata, con particolare riferimento al peso delle singole forme, al tenore di umidità, alle caratteristiche di struttura e alla ordinaria maturazione di immissione al consumo, quali formaggi a pasta dura di latte bovino o ovino, devono avere una stagionatura minima di nove mesi, per i formaggi ottenuti da latte di vacca, e di cinque mesi per i formaggi ottenuti da latte di pecora.

Gli altri formaggi non a pasta dura, che hanno caratteristiche merceologiche diverse da quelli sopra delineati, devono avere, all'inizio dell'ammasso contrattuale, una stagionatura minima corrispondente al loro normale periodo di maturazione, che consenta la loro immissione al consumo ed essere idonei a sostenere una stagionatura di almeno sessanta giorni.

Inoltre, i formaggi all'ammasso devono essere conformi ai seguenti requisiti:

- a) ciascun lotto di ammasso deve pesare almeno 0,5 tonnellate;
- b) recare l'indicazione a caratteri indelebili, eventualmente in codice, dell'azienda nella quale sono stati fabbricati, con la data di fabbricazione;
- c) non essere stati oggetto di un contratto di ammasso in precedenza.



La concessione di aiuti per l'ammasso privato di formaggi è fissata per un massimale di 100.000 tonnellate per l'Unione Europea. Il quantitativo complessivo per il quale può essere concesso l'aiuto all'ammasso privato di formaggi per l'Italia è stato stabilito in misura pari a 12.654 tonnellate.

Pertanto, le domande di aiuto sono state accettate fino al raggiungimento di tale quantitativo.

L'importo dell'aiuto è fissato

- a 15,57 euro per tonnellata, relativamente alle spese fisse di ammasso e
- a 0,40 euro per tonnellata e per ciascun giorno di ammasso contrattuale.

Il periodo di ammasso contrattuale termina il giorno precedente quello di svincolo o allontanamento dall'ammasso. L'aiuto può essere concesso solo se il periodo di ammasso contrattuale è compreso tra 60 e 180 giorni.

Le domande di ammasso sono state presentate a partire dal 7 maggio 2020 ed il termine ultimo per la presentazione è stato fissato al 30 giugno 2020. Le domande, infine, riguardano prodotti che sono già stati conferiti all'ammasso.

Il quantitativo minimo per domanda è di 0,5 tonnellate (kg 500). Si presenta una domanda per ciascun magazzino utilizzato per l'ammasso e per ciascun lotto di ammasso: pertanto, ciascun richiedente può aver presentato più domande di aiuto, ogni domanda fa riferimento ad un magazzino e ad un lotto.

I prodotti ammassati sono assoggettati a diversi controlli, all'ingresso e all'uscita dall'ammasso. Tali controlli sono diretti a verificare che i prodotti siano ammissibili all'aiuto e siano conformi con quanto riportato in domanda, e che abbiano conservato tutte le loro caratteristiche, tranne quelle che siano naturalmente modificabili con il decorso del tempo, ad esempio per il fisiologico calo del peso.

Il periodo di stoccaggio minimo è di 60 giorni e massimo di 180 giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui è stata presentata la domanda di aiuto all'Organismo Pagatore AGEA e termina il giorno antecedente lo svincolo dall'ammasso.

L'importo dell'aiuto è fissato a 15,57 €/t per le spese fisse di stoccaggio, e 0,40 €/t per giorno di ammasso contrattuale ed è effettuato entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Così ricostruite le linee principali dell'ammasso privato dei formaggi, si deve rilevare che il quantitativo massimo attribuito all'Italia, pari a 12.654 tonnellate, è stato in realtà raggiunto già nel primo periodo di apertura dell'ammasso.

In esito alle procedure adottate, infatti il quantitativo complessivamente dichiarato nelle domande già pervenute a tutti gli Organismi pagatori alla data del 10 maggio 2020, è stato pari a 18.231 tonnellate, di cui 6.221,26 tonnellate di competenza dell'Organismo pagatore AGEA (34,12% del totale). Il quantitativo complessivo risulta peraltro superiore a quello massimo previsto dal regolamento (UE) n. 2020/591 sopra citato. Al termine del periodo di vincolo contrattuale, potranno pertanto essere pagati i quantitativi di formaggio limitatamente al massimale assegnato dalla Commissione europea allo Stato italiano.

L'Organismo di coordinamento, preso atto del raggiungimento del limite, con la circolare n. 32463 del 12 maggio 2020 ha informato tutti gli Organismi pagatori che, a causa del raggiungimento del

massimale suddetto, non risulta ad oggi possibile presentare domande di ammasso privato dei formaggi.

3.2 Ammasso privato del burro, delle carni bovine ed ovicaprine

Contemporaneamente a quello dei formaggi, è stato aperto dal Regolamento (UE) n. 2020/597 anche l'ammasso privato del burro.

Come stabilito dall'articolo 2, del regolamento in oggetto, il burro da ammassare deve essere di origine dell'Unione, di qualità sana, leale e mercantile ed il prodotto deve soddisfare i requisiti di cui alla sezione IV dell'allegato VI del regolamento delegato (UE) 2016/1238.

L'importo dell'aiuto è fissato a 9,83 euro per tonnellata, relativamente alle spese fisse di ammasso, e a 0,43 euro per tonnellata e per ciascun giorno di ammasso contrattuale. L'ammasso contrattuale termina il giorno precedente quello di allontanamento dall'ammasso e l'aiuto può essere concesso solo se il periodo di ammasso contrattuale è compreso tra 90 e 180 giorni.

In relazione al regolamento delegato (UE) n. 2020/596 relativo alla concessione di un aiuto per l'ammasso privato di carni bovine (pubblicato il 4 maggio 2020 nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea) si è provveduto a darne tempestiva attuazione mediante una apposita circolare dell'Organismo di coordinamento, sentiti gli Organismi pagatori interessati e vista la nota Mi.P.A.A.F. prot. n. 2254 del 6 maggio 2020. La circolare è stata adottata e pubblicata in data 6 maggio u.s. (circolare AGEA n. 30902), al fine di consentire ai produttori del settore delle carni bovine di poter beneficiare degli aiuti UE.

Al riguardo, occorre rilevare che le regole applicabili a tale ammasso consentono di vincolare la carne bovina sia in osso che disossata. Come hanno avuto modo di precisare i Servizi della Commissione UE, in caso di disosso deve considerarsi conferito all'ammasso il peso complessivo della carne già disossata e confezionata in tagli, con esclusione della parte costituita dal tessuto osseo e dagli altri scarti di lavorazione.

Per quanto concerne il regolamento delegato (UE) 2020/595, relativo alla concessione di un aiuto per l'ammasso privato di carni ovine caprine (pubblicato il 4 maggio u.s. nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea), a seguito della nota Mi.P.A.A.F. prot. n. 2254 del 6 maggio 2020, si è proceduto tempestivamente alla sua attuazione attraverso l'adozione di apposita circolare dell'Organismo di coordinamento (circolare AGEA n. 30900 del 6 maggio u.s.), sentiti gli Organismi pagatori interessati. Ciò consente ai produttori interessati di poter beneficiare degli aiuti in questione.

Al riguardo, occorre però segnalare che ad oggi non risultano pervenute domande di ammasso privato per il burro, per le carni bovine e per quelle ovicaprine all'Organismo pagatore AGEA.

4. Forniture di prodotti alimentari per gli indigenti (FEAD e Fondo nazionale)

L'Unione europea ha previsto, fin dalla vigenza del FEOGA, lo stanziamento di risorse finanziarie da utilizzare per la fornitura di derrate alimentari in favore degli indigenti. Tali forniture



utilizzavano storicamente i prodotti conservati dagli Organismi d'intervento nei depositi dell'ammasso pubblico, come modalità alternativa alla vendita per lo smaltimento dei prodotti stessi.

Esauriti gli ammassi pubblici, la misura è stata destinataria di risorse finanziarie che, senza modificarne sensibilmente la modalità di gestione, hanno consentito la prosecuzione dell'impegno dell'Unione in favore delle categorie di popolazione maggiormente disagiate.

Infine, le risorse finanziarie in questione sono state espunte dai Fondi agricoli, ed è stato istituito un apposito nuovo fondo, il FEAD. Le Autorità di gestione, di certificazione e di audit del FEAD sono, *ratione materiae*, i competenti uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ma l'AGEA, in forza della sua pregressa esperienza in proposito, maturata in decenni di gestione di dette forniture, è stata indicata sia dall'Autorità di gestione che da quella di certificazione come Organismo intermedio.

L'attività sottesa alle forniture in parola consiste, in buona sostanza, nella selezione mediante gara pubblica del fornitore dei prodotti individuati nell'ambito di un paniere annuale, nella gestione delle attività di distribuzione e di controllo delle forniture stesse, nel pagamento dei prodotti forniti.

Accanto al FEAD, la legge ha istituito un Fondo nazionale, finanziato prima dell'emergenza epidemiologica con risorse opportunamente destinate a soddisfare contemporaneamente il bisogno alimentare degli indigenti e la tutela di produzioni agroalimentari in difficoltà.

Il Fondo nazionale è gestito dall'AGEA in base alle indicazioni di un apposito tavolo nazionale in cui, ai fini del necessario coordinamento, siedono il MIPAAF, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e le Organizzazioni caritative che curano la distribuzione agli indigenti dei prodotti da fornire.

I Fondi, per mezzo dell'attività dell'AGEA, effettuano l'approvvigionamento dei prodotti, che sono canalizzati attraverso una rete capillare di organizzazioni caritative distribuite sul territorio e che comprendono istituti, mense, ricoveri, centri di ascolto, punti di distribuzione gratuita e associazioni di volontariato che effettuano la consegna diretta di pacchi alimentari agli indigenti assistiti.

Occorre ora rilevare che la situazione emergenziale ha inevitabilmente aggravato le condizioni degli indigenti beneficiari dell'erogazione a titolo gratuito di prodotti alimentari.

Si tratta di prodotti che devono essere assegnati a chi, in questo momento complesso, è in grave difficoltà, al fine di garantire l'accesso alle fonti primarie di sostentamento: proprio per questo le disposizioni emergenziali emanate dal Governo hanno recentemente rafforzato l'intervento sul Fondo nazionale per aumentare gli acquisti di alimenti da destinare agli indigenti, come si dirà meglio in seguito.

Nell'ambito del fondo FEAD e nel Fondo Nazionale 2019, sono state svolte e definite, nel periodo di *smart working*, cinque procedure di gara (solo per una di esse un lotto è in fase di aggiudicazione) per la fornitura di generi alimentari agli indigenti, che riguardano il pecorino romano, le confetture, il riso, il tonno e l'olio. Tali procedure si sono svolte totalmente da remoto, attraverso una soluzione organizzativa mai sperimentata prima dall'AGEA, e cioè tramite "camere" interattive condivise.

Le gare in questione hanno aggiudicato prodotti per circa 26 milioni di euro.

Di seguito il dettaglio.

(Tabella I)

Prodotto	Data gara	Importo aggiudicato	Quantitativo (kg o L)
FEAD - Paniere 1 2019 - gara Confettura	25/03/2020	4.090.900	3.254.601,65
FONDO NAZIONALE 2019 - gara Formaggio Pecorino	16/04/2020	6.678.880	742.149,77
FEAD – Paniere 1 2019 - gara Riso	21/04/2020	4.807.690	4.965.661,60
FEAD – Paniere 1 2019 - gara Tonno	23/04/2020	7.272.727	1.749.873,40
FEAD – Paniere 1 2019 - gara Olio (*)	28/04/2020	3.418.884	3.779.956,58

(*): un ulteriore lotto pari ad euro 1.196.500 è in corso di aggiudicazione

Per un totale di euro 26.269.081

Nel perdurante periodo di *smart working*, inoltre, alcune gare svolte precedentemente al periodo emergenziale sono state finalizzate da AGEA (per un importo complessivo pari a circa 37 milioni di euro). Tale finalizzazione include una rilevante attività amministrativa di verifica delle offerte vincitrici, della documentazione a supporto delle offerte medesime, delle dichiarazioni rese negli atti di gara, nella organizzazione concreta della produzione dei beni da distribuire e della successiva effettiva distribuzione agli Enti caritativi partner e ai beneficiari finali.

Di seguito una tabella che illustra i prodotti, gli importi e le relative quantità, in gran parte in corso di distribuzione.

(Tabella II)

Prodotto	Importo aggiudicato	Quantitativo (kg o L)	Fase attuale
FEAD - Paniere 1 2018 - gara Farina di grano tenero tipo 00	1.250.000	3.382.602	Avviata la distribuzione
FONDO NAZIONALE 2019 - gara Polpa di Pomodoro	5.494.505	7.058.937	Avviata la distribuzione
FEAD – Paniere 1 2019 - gara Biscotti frollini	4.545.454	4.370.630	Avviata la distribuzione
FEAD – Paniere 1 2019 - gara Latte UHT parzialmente scremato	7.115.380	13.427.088	Avviata la distribuzione
FEAD – Paniere 1 2019 - gara legumi in scatola	3.454.545	6.179.342	Avviata la distribuzione
FEAD – Paniere 1 2019 - gara Pasta	7.307.690	13.451.839	Aggiudicato
FEAD – Paniere 1 2019 - gara Formaggi DOP	7.692.307	1.136.565	Avviata la distribuzione

Totale

36.859.881

Sono inoltre in corso di predisposizione le procedure di gara di cui alla tabella seguente.

(Tabella III)

Paniere/anno	Fondo	Fornitura	N. lotti	Totale	Stato attuale
2019 Paniere 1	FEAD	Olio di semi di girasole da 1 lt	3	4.799.999,36 €	Gara effettuata il 28/4/20 - aggiudicata provvisoriamente
2019 Paniere 1	FEAD	Succo di frutta in brick da 200 ml	2	1.999.999,68 €	Gara effettuata il 12/5/20 - aggiudicata provvisoriamente
2019 Paniere 1	FEAD	Omogeneizzati in vasetto	2	1.999.999,68 €	bando da emanare
2019 Paniere 1	FEAD	Farina "00" da 1 kg	2	1.699.999,60 €	bando da emanare
2019 Paniere FN	FN	Formaggio dop prodotto esclusivamente con latte di pecora in confezioni da grammi 250/350 circa	4	6.678.880,00 €	Gara il 9.6.2020 - Bando AS n. 2540409 del 25.3.20
2020 Paniere 1	FN	Latte UHT da 1 Litro	4	5.724.680,00 €	bando da emanare

Il Fondo nazionale, già incrementato di 14 milioni di euro destinati all'acquisto ed alla distribuzione gratuita di formaggio pecorino romano in due *tranches* (cfr. la tabella I per la prima *tranche* e la tabella III per la seconda) per far fronte alla crisi del latte ovino, è stato ulteriormente incrementato nell'ambito delle misure di contrasto alla crisi emergenziale di 50 milioni di euro, ad opera dell'articolo 78, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Tali risorse aggiuntive devono essere ancora destinate a prodotti specifici, ma si può già affermare che una parte rilevante sarà utilizzata per l'acquisto e la distribuzione gratuita di formaggi DOP, oltre a prodotti a base di carne bovina, ovina e suina e a prodotti vegetali fino a concorrenza dei 50 milioni complessivamente disponibili.

Il prosieguo della fase emergenziale, inoltre, ha indotto il Governo a prevedere un ulteriore massiccio incremento delle risorse del Fondo nazionale per altri 250 milioni di euro, che si aggiungono al suddetto primo stanziamento di 50 milioni di euro - definito, in realtà, solo pochi giorni dopo l'inizio dell'efficacia dei provvedimenti restrittivi, in una fase in cui la percezione dei bisogni effettivi della popolazione coinvolta nel *lockdown*, pur presente, non era ancora sufficientemente sviluppata, per un incremento totale di 300 milioni di euro. Ciò si è reso

inevitabile, come si è detto, dal prolungarsi delle misure di contenimento e dalle più precise misurazioni degli effetti delle stesse sulla capacità economica dei cittadini.

Le risorse allocate nel fondo in questione consentono, come sopra accennato, un duplice effetto: da un lato in termini di sollievo ai bisognosi, dall'altro lato di volano finanziario per la ripresa delle produzioni di derrate alimentari che vengono acquistate ai fini della distribuzione gratuita.

Ovviamente, trattandosi di norma non ancora emanata, non è al momento possibile ipotizzare una sua concreta attualizzazione in termini di prodotti da distribuire, ma non sembra azzardato immaginare che una parte rilevante sarà destinata alla filiera lattiero-casearia.

5. Assicurazioni agevolate

5.1 Gestione Rischio – Aiuti Nazionali – Dlg 102/2004 – Strutture aziendali e Smaltimento carcasse zootecnia – Anticipo ai Consorzi (in applicazione del DM 5 dicembre 2018 n. 34189)

Con le Istruzioni Operative AGEA OP n.18 dell'8 marzo 2019, sono state definite le modalità e le procedure di erogazione di un importo a titolo di acconto agli organismi collettivi di difesa che hanno sostenuto il pagamento del premio per conto dei propri associati, a fronte di polizze assicurative collettive agevolate a copertura di rischi sulle strutture aziendali e dei costi di smaltimento delle carcasse animali per le campagne assicurative 2015, 2016 e 2017.

È stato previsto che, gli Organismi collettivi di difesa, in possesso di apposita delega rilasciata dai singoli associati per l'incasso del contributo pubblico ai sensi dell'art. 5 comma 3 del decreto 30 maggio 2018, possano ricevere un acconto fino al 80% del contributo previsto dalla misura (50% del premio assicurativo pagato), sempre tenendo conto di quanto già rimborsato dai soci.

Nella tabella di seguito sono stati riportati i dati relativi alle richieste pervenute ed ai pagamenti effettuati.

Campagna	Intervento	N. Domande	Premio assicurativo dichiarato	Spesa rimborsata dai soci	Importo atteso dal Consorzio	Importo Erogato	Importo Non Erogato
2015	Strutture	35	3.642.648,81	1.857.629,29	1.454.336,04	1.413.087,20	41.248,84
2015	Smaltimento Carcasse	30	9.552.102,72	4.270.129,04	3.820.841,08	3.582.308,19	238.532,89
2016	Strutture	32	3.750.945,03	1.898.278,86	1.500.378,00	1.490.022,15	10.355,85
2016	Smaltimento Carcasse	28	12.750.381,20	5.427.764,49	5.100.152,48	4.823.473,09	276.679,39
2017	Strutture	31	3.925.396,70	1.979.047,56	1.567.990,30	1.547.467,40	20.522,90
2017	Smaltimento Carcasse	27	13.380.959,68	6.306.356,40	5.352.383,86	5.036.425,75	315.958,11
Totale		183	47.002.434,14	21.739.205,64	18.796.081,76	17.892.783,78	903.297,98

5.2 Gestione Rischio – Misure Nazionali – Dlg 102/2004 – Strutture aziendali e Smaltimento carcasse zootecnia

In relazione alle misure assicurative nazionali, che prevedono un contributo fino al 50% del costo delle polizze a copertura dei rischi sulle strutture aziendali e dei costi di smaltimento delle carcasse animali, sono aperti i bandi relativi alle campagne assicurative al triennio 2015- 2017 e, per la sola annualità 2017, per le polizze sperimentali sui ricavi, che prevedono un contributo fino al 50% del costo delle polizze. Il bando di misura è stato approvato con DM 17021 il 30 maggio 2018 e pubblicato in GU n. 166 del 19 luglio 2018.

Per gli aiuti nazionali sulla spesa assicurativa a copertura dei costi di smaltimento delle carcasse animali e dei rischi a carico delle strutture aziendali, con decreto precedente, del 27 novembre 2017, sono state delegate ad Agea alcune funzioni riguardanti la gestione delle misure di aiuto sulla spesa assicurativa finanziate con risorse di bilancio nazionali; conseguentemente, è stata trasferita la somma di circa 17 milioni di euro per il pagamento degli aiuti ai beneficiari in forma di contributo sul premio assicurativo pagato.

Con il Decreto del MiPAAFT n. 30400 del 2-11-2018 sono stati definiti i controlli informatici che devono essere effettuati sulle domande presentate, al fine di verificarne la ricevibilità e l'ammissibilità.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto è stato recentemente prorogato al prossimo 30 settembre p.v. con le Istruzioni operative di AGEA n. 28 del 21 aprile 2020.

Sul trattamento istruttorio di tale misura incidono oltre ai controlli di ammissibilità specifici anche le verifiche previste dalla normativa di riferimento in tema di erogazione di aiuti nazionali e in particolare l'applicazione del:

- comma 7 dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 23 per quanto concerne le verifiche con il Registro Nazionale Aiuti di Stato
- articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78 concernente le verifiche con INPS relative alla regolarità contributiva (DURC);
- articolo 48 -bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , concernente la verifica della presenza di eventuali pendenze con l'Erario;
- articolo 87 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 concernete le verifiche antimafia.

5.3 Situazione domande strutture aziendali

Per gli anni 2015, 2016, 2017 sono disponibili nel Sistema di Gestione del Rischio (SGR) le polizze e sono state presentate le domande di aiuto.

Di seguito per annualità la situazione delle polizze presenti a sistema:

Anno	N° Polizze	Premio assicurativo pagato (euro)	Contributo massimo previsto (euro) 50%
2015	2.778	6.964.667	3.482.334
2016	2.872	7.240.157	3.620.078
2017	2.950	7.626.249	3.813.125

La situazione delle attività di presentazione delle domande a cura dei CAA è la seguente:

Strutture Domanda di Aiuto								
ANNO	NUMERO DOMANDE	Contributo massimo concedibile (50% premio)	con richiesta pagamento al richiedente			con richiesta pagamento al consorzio		
			N° DOMANDE	Contributo massimo concedibile (50% premio)	Contributo ammissibile (*)	N° DOMANDE	Contributo massimo concedibile (50% premio)	Contributo ammissibile (*)
2015	2.635	3.383.901	604	730.659	517.855	2.031	2.653.242	2.030.959
2016	2.738	3.514.105	675	782.787	616.896	2.063	2.731.318	2.210.325
2017	2.699	3.617.915	717	982.595	675.580	1.982	2.635.321	1.793.473
				2.496.040	1.810.330		8.019.880	6.034.756

Nota (*) In conseguenza delle facilitazioni normative conseguenti alla emergenza sanitaria, AGEA, con l'avallo del Ministero, sta introducendo alcune misure di semplificazione che consentiranno a breve di erogare un anticipo del 70% del contributo ammissibile indicato in tabella, rinviando al pagamento del saldo, ai sensi dell'articolo 78, comma 1-quater del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, i controlli specifici che gravano sugli aiuti nazionali; in particolare: DURC, Agenzia delle Entrate (per importi maggiori di 5000 euro), Registro Nazionale Aiuti e Antimafia.

5.4 Situazione Zootecnia – domande smaltimento carcasse

Per gli anni 2015, 2016, 2017 sono state caricate le polizze e sono state presentate in parte le domande di aiuto.

Nelle tabelle che seguono è presente il riepilogo delle polizze e delle domande di aiuto presentate.

Polizze Zootecnia presenti in SGR						
ANNO	Totali	Con quota Comunitaria	Con quota Nazionale	PREMIO ASS. Totale	PREMIO quota Comunitaria	PREMIO quota Nazionale
2015	17.054	3.895	16.860	14.289.143	1.795.485	12.493.658
2016	17.025	3.841	16.837	15.726.596	1.682.984	14.043.612
2017	15.697	3.380	15.554	15.156.619	1.682.663	13.473.956

ANNO	NUMERO DOMANDE	Contributo massimo concedibile (50% premio)	con richiesta pagamento al richiedente			con richiesta pagamento al consorzio		
			N° DOMANDE	Contributo massimo concedibile (50% premio)	Contributo ammissibile (*)	N° DOMANDE	Contributo massimo concedibile (50% premio)	Contributo ammissibile (*)
2015	14.183	5.772.522	2.423	971.480	472.150	11.760	4.801.043	2.107.297
2016	10.364	4.405.226	1.693	498.715	228.888	8.671	3.906.511	2.159.630
2017	1.700	875.420	230	92.830	51.056	1.470	782.590	430.425
				1.563.024	752.094		9.490.143	4.697.351

Nota (*) In conseguenza delle facilitazioni normative conseguenti alla emergenza sanitaria, AGEA, con l’avallo del Ministero, sta introducendo alcune misure di semplificazione che consentiranno a breve di erogare un anticipo del 70% del contributo ammissibile indicato in tabella, rinviando al pagamento del saldo, ai sensi dell’articolo 78, comma 1-quater del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, i controlli specifici che gravano sugli aiuti nazionali; in particolare: DURC, Agenzia delle Entrate (per importi maggiori di 5000 euro), Registro Nazionale Aiuti e Antimafia.

5.5 Pagamenti delle domande Strutture aziendali e Zootecnia-Smaltimento carcasce

I primi pagamenti delle domande ordinarie riguarderanno le domande presentate da beneficiari che non hanno chiesto di effettuare il pagamento verso il Consorzio o quelle in cui i pagamenti sono destinati a Consorzi che non si sono avvalsi della possibilità di richiedere un anticipo (in applicazione del DM 5 dicembre 2018 n. 34189).

Avvalendosi della facilitazione sopra indicata, si prevede che il primo pagamento potrà essere erogato entro la fine di maggio/prima settimana di giugno.

Successivamente, si passerà a pagare anche le domande in cui i beneficiari hanno fatto richiesta di pagare direttamente il Consorzio; in questi pagamenti verrà applicato un conteggio di “saldo”, tenuto conto degli anticipi già erogati ai Consorzi.

5.6 Gestione Rischio – Misura 17.1 - Perdita di reddito zootecnico e abbattimento forzoso

Sono erogati in ambito FEASR anche i contributi pubblici finalizzati al rimborso dei costi finanziari sostenuti dagli agricoltori per il pagamento dei premi relativi a polizze di assicurazione degli animali, stipulate per le campagne assicurative 2015, 2016, 2017 e 2018, a copertura del mancato reddito e dell’abbattimento forzoso causati da epizootie e per la mancata produzione di latte bovino e di miele (Avviso pubblico approvato con decreto n.28435 del 12/07/2019).

In tale ambito il meccanismo complessivo è quello già adottato per le assicurazioni delle colture precedentemente descritto: PAI/polizza, presentazione della domanda di sostegno, istruttoria e concessione della domanda di sostegno e conseguente presentazione della domanda di pagamento.

Al momento, sulle polizze presenti a sistema sono state presentati i PAI e sono in fase di presentazione le domande di sostegno.

Al momento questa è la situazione delle polizze, dei PAI rilasciati e delle domande di sostegno presentate.

Tabella polizze

PAI Zootecnia Finanziamento FEASR (tutte le garanzie perdita di reddito)				
ANNO	NUM. POLIZZE	Premio assicurativo (euro)	Contributo massimo previsto 65% (euro)	N° PAI RILASCIATI
2015	3.895	1.795.485	1.167.065	3.702
2016	3.841	1.682.984	1.093.940	2.859
2017	3.380	1.682.663	1.093.731	1.228

Tabella domande

ZOOTECNIA DOM SOSTEGNO - AIUTI COMUNITARI FEASR			
ANNO	Domande	Premio assicurativo	Contributo max. 65-70%
2015	2.851	1.390.042	903.527
2016	1.899	889.238	578.005
2017	546	343.218	223.092

Con il Decreto n. 11369 del 19/03/2020 sono stati approvati gli elementi di controllo per la verifica della ricevibilità e ammissibilità delle domande di sostegno (VCM).

Occorre precisare che nella quasi totalità dei casi, gli allevamenti assicurati per la perdita di reddito (ambito FEASR) sono trattati anche per le polizze di “smaltimento carcasse” (ambito fondi nazionali).

Ad esempio, per il 2015, a fronte di 17.054 polizze zootecnia, la componente nazionale è presente in 16.860 polizze e la componente comunitaria in 3.895 polizze. Pertanto, il controllo delle polizze deve essere complessivo ed in particolare tutto ciò che riguarda l'allevamento assicurato e la sua consistenza.

Le maggiori problematiche, anche in considerazione del fatto che si tratta di polizze del 2015-2016, riguardano il riscontro del numero di capi assicurati in ambito BDN (soprattutto per alcune specie animali i cui allevamenti non sono presenti in BDN).

Questo problema, che è quindi comune con la misura nazionale dello smaltimento carcasse, comporta un abbattimento del contributo concedibile di circa il 40 % rispetto al contributo massimo concedibile.

La prima concessione, in applicazione della VCM pubblicata a marzo, pur essendo tecnicamente possibile, non è stata ancora emanata in quanto AGEA sta lavorando con gli OPR detentori dei fascicoli aziendali per migliorare il livello di ammissibilità, nell'ipotesi che sui fascicoli in capo all'OP sia correttamente valorizzata la consistenza degli allevamenti.

6. Pagamenti non effettuati

Una delle problematiche maggiormente sentite dalle aziende agricole è quella relativa ai pagamenti delle campagne 2019 e precedenti non ancora effettuati.

Ciò deriva, normalmente, dalla necessità di completare accertamenti istruttori, ovvero da quella di risolvere, se possibile, anomalie negli esiti dei controlli effettuati: anomalie che possono determinare, in qualche caso, la non ammissibilità dell'intera domanda.

Al riguardo, premesso che è fisiologico che un certo numero di domande non siano pagate per carenza dei requisiti previsti dalla regolamentazione comunitaria in materia, si rileva che tra le dette anomalie, particolare preoccupazione destano tra gli agricoltori quelle classificate con la sigla D12.

Ciò in quanto a tale anomalia non corrisponde, normalmente, una specifica attività di comunicazione dell'Organismo pagatore che spieghi al richiedente l'aiuto il motivo dell'anomalia e le modalità per il suo superamento.

In proposito, occorre precisare che la c.d. D12 ricorre in un insieme di situazioni particolari, alcune delle quali non consentono all'Organismo pagatore AGEA di informare l'agricoltore nel merito del problema. Infatti, l'anomalia in esame ricorre normalmente per agricoltori:

per i quali, in sede di verifica antimafia, è pervenuta dalla Prefettura competente una nota "interlocutoria" ai sensi dell'articolo 92, comma 3, che prevede tra le fattispecie di legge, la circostanza che il Prefetto, dalla consultazione della Banca dati nazionale antimafia (BDNA) abbia riscontrato informazioni che condurrebbero all'emanazione di un provvedimento di interdittiva. In questo caso, l'anomalia si sblocca non appena ricevuta l'informazione liberatoria dalla Prefettura;

per i quali siano pervenute all'Organismo pagatore AGEA informazioni soggette ad obbligo di riservatezza concernenti posizione dell'agricoltore;

A conferma della particolarità delle situazioni, occorre rilevare che il numero di aziende affette da tale anomalia D12 è, ad oggi, pari a 703 con riferimento all'annualità 2019, rispetto agli oltre 500.000 beneficiari dell'Organismo pagatore AGEA.

Roma, 19 maggio 2020

Il Direttore
(Gabriele Papa Pagliardini)

